

ALLEGATO A

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE: INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONDIZIONI
RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DEGLI "OPERATORI VIRTUALI DI RETE MOBILE".
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE.**

L'Autorità al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa alla introduzione dei cosiddetti Operatori Virtuali di Rete Mobile, invita:

- gli operatori di servizi di telecomunicazioni mobili;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali futuri gestori dei sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, gli operatori di rete fissa, nonché i soggetti che a vario titolo hanno interesse a proporsi quali possibili Operatori Virtuali di Rete Mobile;
- le associazioni portatrici di interessi pubblici quali: le associazioni dei consumatori, le associazioni che raggruppano fornitori di servizi e contenuti, altre associazioni interessate;
- le industrie manifatturiere del settore;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica Operatori Virtuali di Rete Mobile", dovranno pervenire, entro il termine del 20 luglio 2000, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Centro Direzionale - Is. B5 - "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura sopraindicata e la società o l'associazione mittente.

In particolare la comunicazione dovrebbe contenere osservazioni in merito agli argomenti illustrati nell'elenco seguente:

1. Definizione dell'operatore virtuale di rete mobile e dei fornitori di servizi

a) Definizione del soggetto Operatore Virtuale di Rete Mobile (o MVNO, *Mobile Virtual Network Operator*, nella terminologia in uso internazionalmente).

b) Definizione del fornitore di servizi (*Service Provider*) indipendente e del fornitore di contenuti (*Content Provider*), e delle ulteriori figure del *air time reseller* e del fornitore di accesso indiretto (attraverso *carrier selection* ovvero *carrier preselection*).

2. Impatto degli operatori virtuali di rete mobile nel mercato

a) Indicare i possibili costi/benefici imputabili ai possibili differenti tempi di ingresso sul mercato dei MVNO, descrivendo:

1. effetti sul mercato dell'accesso alle reti attraverso l'introduzione di diverse tipologie di utilizzo delle reti radiomobili da parte dei MVNO;
2. impatti sul mercato delle infrastrutture di commutazione e trasporto;
3. effetti sul mercato dei servizi finali sia tradizionali sia a valore aggiunto;

b) Con riferimento al punto a), i soggetti interessati sono invitati a svolgere ulteriori considerazioni in merito allo sviluppo delle reti di terza generazione ed in particolare, considerati i costi di ingresso sul mercato, è richiesta una valutazione del tasso di redditività ritenuto accettabile dal mercato a fronte dell'investi-

mento nella rete di terza generazione e il tempo minimo ritenuto necessario per il recupero degli investimenti sostenuti (si chiede di corredare ove possibile la risposta con un'analisi economica del piano degli investimenti di un operatore "tipo" di terza generazione).

c) Con riferimento alla valutazione degli impatti sul mercato, quale delle seguenti misure regolamentari è da ritenersi alternativa all'introduzione dei MVNO:

1. estensione dell'obbligo di fornitura della prestazione di *carrier selection* (e/o *carrier preselection*) alle chiamate originate da rete mobile;
2. introduzione, a condizioni regolate, dell'interconnessione degli *Internet Service Provider* alle reti mobili.

3. Impatto sul quadro regolamentare

a) Commentare la natura giuridica della figura del MVNO con riferimento al quadro comunitario e al quadro nazionale.

b) Commentare quale delle seguenti misure regolamentari si ritengono necessarie:

1. ammissibilità, a fronte di liberi accordi commerciali fra le parti, della figura del MVNO con conseguente adeguamento della disciplina delle licenze individuali;
2. ammissibilità come specificata in 1) ed intervento regolamentare "*ex-ante*" volto a disciplinare le regole di accesso e di prestazione del servizio mediante norme volte intese a garantire l'interoperabilità dei servizi agli utenti da un punto terminale ad un altro ("*end-to-end*") delle reti interconnesse;
3. ammissibilità come specificata in 1) e ruolo dell'Autorità nella fase "*ex-post*", in particolare in termini di ruolo arbitrale nella risoluzione delle eventuali controversie.

c) Indicare quale dovrebbe essere la procedura per l'assegnazione dei codici MNC (*Mobile Network Code*) ai MVNO.

4. Condizioni tecniche ed economiche dell'offerta

a) Nel caso in cui, al precedente paragrafo 3, il rispondente si sia espresso in favore di un intervento regolamentare "*ex-ante*" [lettera b), punto 2)] specificare quali condizioni tecniche ed economiche e tipologia dell'offerta dei servizi dovrebbero essere previste da parte dei gestori di rete mobile nei confronti dei MVNO.

b) Commentare i possibili vincoli tecnici all'introduzione dei MVNO nel mercato nazionale italiano, considerando la disponibilità di frequenze per i sistemi di seconda e terza generazione e la presenza di operatori di rete in roaming nazionale ed internazionale.

c) Commentare i possibili effetti dell'introduzione dei MVNO sulla qualità dei servizi resi agli utenti finali.

d) Commentare i possibili vincoli economici per l'introduzione dei MVNO nel mercato nazionale italiano in relazione al numero dei MVNO che potrebbero entrare in tale mercato.

e) Commentare le condizioni tecniche ed economiche cui dovrebbero essere sottoposti gli eventuali MVNO autorizzati in altri paesi della Comunità.

È gradito l'invio di note contenenti analisi economiche, giuridiche e tecniche, volte ad approfondire aspetti rilevanti per la presente consultazione, anche se non specificamente menzionati nel precedente questionario.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

DETERMINAZIONE DI CONSIGLIO del 31 luglio 2000

Sintesi delle risposte pervenute a seguito della consultazione pubblica concernente: indagine conoscitiva sulle condizioni relative all'introduzione degli "Operatori Virtuali di Rete Mobile"

Introduzione

In data 5 luglio 2000 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha indetto, con propria delibera n. 400/00/CONS, una consultazione pubblica sul tema delle condizioni relative alla introduzione degli Operatori Virtuali di Rete Mobile (MVNO nella terminologia in uso internazionalmente) nel mercato italiano. Si riportano di seguito le risultanze della consultazione. L'elenco dei rispondenti è riportato in allegato.

1. Definizione dell'Operatore Virtuale di Rete Mobile e dei fornitori di servizi**a) Definizione del soggetto Operatore Virtuale di Rete Mobile o MVNO.**

I rispondenti hanno fornito dettagliate definizioni del MVNO; esso viene in senso generale definito come:

"un operatore che realizza una forma di accesso alle reti degli operatori mobili assimilabile al *roaming* fra operatori mobili, senza tuttavia disporre di una licenza per l'utilizzo dello spettro radio".

Più in particolare, esso viene definito come un operatore che presenta tutte o solo talune delle seguenti caratteristiche:

- non possiede frequenze proprie, ma utilizza la rete di accesso di altri operatori e le loro infrastrutture;
- offre servizi mobili a valore aggiunto ai clienti ivi inclusi i servizi di raccolta e terminazione delle chiamate;
- possiede un proprio codice di rete mobile (MNC);
- possiede una propria risorsa di numerazione;
- possiede e distribuisce proprie SIM (*Subscriber Identification Module*) card e terminali;
- gestisce in modo indipendente marchio e strategie commerciali;
- sottoscrive un contratto direttamente con i clienti finali;
- è dotato di impianti di commutazione e HLR (*Home Location Register*);
- negozia propri accordi di *roaming* nazionale e internazionale.

b) Definizione del fornitore di servizi (*Service Provider*) indipendente e del fornitore di contenuti (*Content Provider*), e delle ulteriori figure del *air time reseller* e del fornitore di accesso indiretto (attraverso *carrier selection* ovvero *carrier preselection*).

Per quanto concerne l'operatore mobile con accesso indiretto (grazie alla *carrier selection* o alla *carrier preselection*), esso viene ritenuto da una parte degli operatori come sostanzialmente assimilabile agli operatori virtuali di rete mobile. Inoltre alcuni operatori segnalano come l'imposizione di obblighi di accesso (fornitura del servizio di interconnessione di raccolta attraverso la prestazione di *carrier selection* o la *carrier preselection*) ricadenti sull'operatore tradizionale di rete fissa non possa applicarsi al mercato radiomobile, in virtù (secondo questa tesi) delle differenze strutturali dei due mercati (in termini di numerosità delle reti di accesso, che risulterebbero sostituibili, e della stessa sostituibilità della domanda).

Fra chi invece ritiene che gli obblighi di interconnessione in raccolta debbano applicarsi anche agli operatori del mercato radiomobile, alcuni hanno sostenuto la limitazione ai soli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato (SMP).

Sono stati altresì definiti il fornitore di servizi, il fornitore di contenuti e l'*air time reseller*.

Il fornitore di servizi, secondo la maggior parte delle risposte pervenute:

- rivende servizi di un operatore radiomobile e può avere incentivi anche a fornire servizi addizionali;

- può possedere o meno proprie *SIM card*;
- non possiede una propria risorsa di numerazione;
- non possiede una propria allocazione frequenziale;
- non sottoscrive accordi di *roaming*;
- fornisce servizi di *customer care* e fatturazione.

Il fornitore di contenuti rappresenta, a detta di numerosi rispondenti, un elemento chiave dello sviluppo della piattaforma UMTS e in generale del futuro della telefonia mobile. La maggior parte dei commenti ricevuti lo identifica come un organismo che fornisce contenuti di varia natura (contenuti editoriali tradizionali, applicazioni, etc.), consentendo in prospettiva il decollo di una competizione basata sui servizi anche nella telefonia mobile, a differenza di quanto avviene oggi essendo il modello concorrenziale essenzialmente basato su un prodotto a bassa differenziazione quale la telefonia vocale. Alcuni rispondenti ritengono che, oltre ad accordi commerciali con operatori di rete o fornitori di servizi, il fornitore di contenuti non necessita di alcuna forma di accesso alla rete e non offra servizi di comunicazioni mobili.

L'*air time reseller* è stato definito come un rivenditore che acquista all'ingrosso minuti di traffico da uno o più operatori di rete mobile, per rivenderli ai clienti finali. Gli operatori mobili in particolare richiamano l'opportunità di lasciare lo sviluppo delle relazioni con i *reseller* alla spontanea evoluzione del mercato e all'interesse aziendale. Il *reseller*, a differenza del MVNO e del fornitore di accesso indiretto, non dispone di alcun elemento di rete.

In conclusione è possibile riepilogare il posizionamento dei diversi attori rispetto alle funzioni tipiche di un operatore mobile tradizionale (accesso, commutazione/trasporto, commercializzazione) nella seguente tabella sinottica:

	<i>Independent Service Provider</i>	<i>Indirect Access Provider</i>	MVNO	Operatore esistente di rete mobile
Assegnazione di Spettro Radio	-	-	-	Si
HLR	-	-	Di norma, Si	Si
Infrastruttura di rete indipendente dall'operatore di rete mobile	-	Si	Si	Si
<i>SIM card</i> propria (o marchiata)	Si	-	Si	Si
<i>Customer Care</i> e Fatturazione indipendente dall'operatore rete mobile	Si	Si	Si	Si

2. Impatto degli Operatori Virtuali di Rete Mobile nel mercato

a) Indicare i possibili costi/benefici imputabili ai possibili differenti tempi di ingresso sul mercato dei MVNO, descrivendo gli effetti sul mercato dell'accesso, delle infrastrutture e dei servizi finali:

La totalità degli operatori mobili intervenuti e dei candidati a futuri gestori dei sistemi di terza generazione, nonché alcuni operatori di rete fissa, hanno espresso preoccupazione di fronte alla possibile introduzione dell'operatore virtuale di rete mobile e conseguenti interventi regolamentari, per i seguenti motivi:

- disincentivo all'investimento in infrastrutture di rete da parte degli operatori di rete mobile;
- diminuzione del valore della licenza per la telefonia di terza generazione;
- timori di rilevanti distorsioni nel funzionamento del mercato;
- scadimento della qualità tecnica del traffico e inefficienze nella gestione della rete;

– mancanza del rispetto del principio di reciprocità dovuta al differente quadro regolamentare europeo relativamente al trattamento dei MVNO, con conseguente penalizzazione degli operatori italiani nel contesto internazionale;

– difficoltà nel pianificare l'evoluzione di rete.

Alcuni operatori di rete fissa hanno indicato che gli MVNO potrebbero avere un impatto positivo sul mercato, per i seguenti motivi:

– la compensazione di un minor valore delle licenze di telefonia mobile di terza generazione con la prospettiva di un maggior sviluppo del traffico e dei servizi;

– riduzione dei costi di *roaming* attraverso una migliore integrazione a livello pan-europeo delle reti di operatori fissi e mobili oggi presenti solo in alcuni mercati;

– aumento della scelta dei servizi, inclusa la possibilità di pacchetti di offerta convergente;

– accelerazione della diffusione delle comunicazioni mobili, anche come mezzo dello sviluppo del commercio elettronico (*m-commerce*).

In particolare le parti intervenute nella consultazione hanno identificato alcuni possibili effetti nei mercati individuati dall'Autorità:

mercato dell'accesso:

(posizioni a favore)

Alcune delle parti intervenute ritengono che, poiché i servizi commerciali nazionali 3G saranno disponibili solo tra alcuni anni e poiché i possessori esistenti di licenza 2G saranno anche presumibilmente i principali operatori 3G, non vi debbano essere restrizioni nell'accesso al mercato 2G degli MVNO, che potranno aumentare la competitività in tale mercato.

(posizioni contrarie)

Alcune delle parti intervenute ritengono che la concessione del *roaming* a tempo indeterminato agli MVNO causi grave pregiudizio alla redditività di rete dell'operatore; inoltre, secondo tali rispondenti, verrebbe meno la natura del *roaming* quale misura regolamentare asimmetrica (e cioè temporalmente limitata a consentire all'operatore beneficiario di dotarsi di propria infrastruttura) nel mercato radiomobile, modificando radicalmente l'attuale quadro regolamentare.

mercato delle infrastrutture di commutazione e trasporto (mercato dell'interconnessione):

(posizioni a favore)

Alcune delle parti sostengono che l'attuale base di utenti della rete fissa sono distribuiti sul territorio similmente alla densità di popolazione, mentre gli utenti delle reti mobili sono più concentrati nelle principali aree urbane. L'incremento del traffico a seguito dell'introduzione dei MVNO porterebbe ad un miglioramento dell'efficienza della rete di trasporto e di interconnessione.

(posizioni contrarie)

Alcune delle parti ritengono che la mancanza di reciprocità a livello europeo e mondiale porti a un notevole aggravamento delle condizioni di redditività della rete; la presenza di una molteplicità di MVNO viene inoltre ritenuta incompatibile con i livelli di qualità del servizio che è comunque difficile assicurare anche in virtù della scarsità di frequenze. Esiste anche un effetto distorsivo sulla raccolta del traffico e sulla pianificazione del trasporto.

mercato dei servizi finali (tradizionali e a valore aggiunto):

(posizioni a favore)

Alcune delle parti ritengono che gli MVNO introdurranno servizi nuovi e innovativi nel mercato, per differenziare il proprio portafoglio servizi da quello degli operatori tradizionali. È stato citato Virgin Mobile, che taluni assimilano a un MVNO, operante nel Regno Unito (ma che in realtà è, come fatto notare da altri, un *service provider*) che ha introdotto un numero di servizi di abbonamento basati su SIM prima degli operatori di telefonia mobile tradizionali, incluso l'operatore ospite One2One. Tale esempio sostanzia una natura-

le evoluzione del mercato radiomobile in cui gli operatori tradizionali attuano strategie di crescita esterna attraverso partecipazioni ed accordi commerciali con terze parti.

(posizioni contrarie)

Alcune delle parti ritengono che la presenza degli MVNO non porti valore aggiunto ai clienti, per l'incapacità di sfruttare la tecnologia in modo più efficiente di quanto faccia l'operatore mobile, o per il livello già esistente di trasparenza tariffaria che unitamente alla concorrenza di quattro, e prossimamente almeno cinque operatori, viene, da questi ultimi, ritenuto sufficiente.

b) Con riferimento al punto a) i soggetti interessati sono invitati a svolgere ulteriori considerazioni in merito allo sviluppo delle reti di terza generazione ed in particolare, considerati i costi di ingresso sul mercato, è richiesta una valutazione del tasso di redditività ritenuto accettabile dal mercato a fronte dell'investimento nella rete di terza generazione e il tempo minimo ritenuto necessario per il recupero degli investimenti sostenuti (si chiede di corredare ove possibile la risposta con un'analisi economica del piano degli investimenti di un operatore "tipo" di terza generazione).

La maggior parte degli operatori (mobili o candidati a tale ruolo) ha presentato valutazioni economiche, applicabili a un operatore tipo di terza generazione. I modelli di analisi economico-finanziaria al fine di individuare il tempo minimo necessario al recupero degli investimenti di un operatore "tipo" di terza generazione, essendo questo un concetto abbastanza generico ed influenzato da una moltitudine di fattori, sono perlopiù basati sull'applicazione della metodologia del *Discounted Cash Flow* (DCF).

I modelli presentano le seguenti caratteristiche principali:

- il modello è costruito relativamente ad un operatore mobile nuovo entrante nel settore della telefonia mobile in Italia, che abbia ottenuto una licenza UMTS;
- il quadro competitivo presuppone la presenza di altri operatori UMTS che sono anche operatori dei sistemi di seconda generazione sul mercato italiano;
- l'arco temporale va dal 2001 al 2016 (licenza della durata di 15 anni);
- è escluso l'utilizzo del *roaming* nazionale 3G-3G;
- si assume che l'operatore possa installare la propria rete senza ritardi dovuti alla richiesta di permessi e autorizzazioni a livello locale.

Per quanto riguarda il conto economico prospettico, i modelli presentati, facendo anche riferimento alle valutazioni fornite da diversi analisti finanziari del settore, evidenziano che l'EBIT (*Earnings Before Interest and Tax*)⁽¹⁾, che risulta ovviamente influenzato dalle strategie di ammortamento degli investimenti, presenta un *breakeven* (passaggio da valori negativi a positivi) attorno al sesto-ottavo anno di attività.

Considerando l'analisi dei flussi di cassa si riscontra dai dati presentati, che indicano tra l'altro un WACC (*Weighted Average Cost of Capital*) variabile dal 7,5% al 9,5%, si riscontra un anno di *breakeven* dei flussi di cassa liberi variabile dal settimo al nono anno di attività. Per quanto riguarda il *breakeven* del valore cumulativo del *Net Present Value* (NPV) dei flussi di cassa liberi, i rispondenti hanno indicato che questo si ottiene a partire dall'ottavo/nono anno dall'avvio del servizio (2010-2011) con un rispondente che ha indicato la data del 2013. Molte risposte indicano che la maggior parte dell'NPV è espressa dai flussi di cassa distanti nel tempo e in particolare dal cosiddetto *terminal value*. A tale proposito più di un rispondente ha auspicato un aumento della durata della licenza, che oggi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 318/97, è fissata in 15 anni con possibilità di rinnovo.

c) Con riferimento alla valutazione degli impatti sul mercato, quale delle seguenti misure regolamentari è da ritenersi alternativa all'introduzione dei MVNO:

1. *Estensione dell'obbligo di fornitura della prestazione di carrier selection (e/o carrier preselection) alle chiamate originate da rete mobile.*

⁽¹⁾ Tutti i rispondenti nell'analisi della redditività degli investimenti hanno usato le convenzioni e la terminologia internazionale.

Numerosi operatori considerano il fornitore di accesso indiretto alla stregua di un MVNO. Per altri invece, anche se la capacità di raccogliere e terminare il traffico è stata determinante nelle fasi iniziali della liberalizzazione del mercato della telefonia fissa ed è stata essenziale nel semplificare ed accelerare l'introduzione di concorrenza reale nel mercato, la *carrier selection*, o la *carrier preselection*, difficilmente potrebbero assicurare un analogo sviluppo della concorrenza nei mercati delle comunicazioni mobili, in quanto non si rivolgono al mercato delle chiamate verso apparecchio mobile o al *roaming*.

Vari rispondenti hanno fatto infatti notare la differenza tra la rete fissa, con un unico gestore ex monopolista della rete di accesso, difficilmente duplicabile, ed il caso del mobile, con quattro e prossimamente almeno cinque soluzioni alternative che consentono comunque una scelta al cliente.

Alcuni operatori di rete fissa considerano invece l'accesso indiretto una misura complementare all'introduzione degli MVNO in quanto permette di ottimizzare l'uso della rete relativamente a particolari diretti- ci di traffico.

2. Introduzione, a condizioni regolate, dell'interconnessione degli Internet Service Provider (ISP) alle reti mobili.

Molte risposte su questo specifico punto indicano che gli ISP, in quanto sprovvisti di una propria rete, e quindi di licenza e di risorse di numerazione, non abbiano secondo la normativa vigente diritti/doveri in materia di interconnessione. Si sostiene peraltro che la concorrenza tra gli operatori di rete fissa negli ultimi mesi abbia contribuito alla crescita degli ISP (in termini di utenti e di guadagni) attraverso il riconoscimento di una quota rilevante dei ricavi derivanti da *reverse interconnection*.

Un rispondente in particolare ha sottolineato la necessità di misure specifiche per favorire l'interconnessione alle reti mobili da parte degli ISP e dell'obbligo di concedere l'accesso alle reti mobili, in particolare per l'offerta SMS (*Short Message Service*).

3. Impatto sul quadro regolamentare

a) Commentare la natura giuridica della figura dei MVNO con riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale

È stato osservato dagli operatori di rete mobile che il quadro normativo italiano e comunitario non disciplina e non prevede la figura degli Operatori Virtuali di Rete Mobile.

Una volta introdotti sul mercato, tali soggetti si configurano comunque come utilizzatori di risorse scarse (frequenze e numerazione), sottoposti ad obbligo di licenza; sarebbe pertanto necessaria una modifica della disciplina delle licenze (decreto del Presidente della Repubblica 318/97, articolo 6, e decreto ministeriale 25 novembre 1997) la quale, introducendo una tipologia di licenza atta a coprire la categoria dei MVNO, imponga agli stessi i comuni obblighi previsti in capo ai soggetti licenziatari e specifici obblighi in termini di garanzie di sicurezza e di qualità della rete.

Molti rispondenti, perlopiù operatori mobili, hanno inoltre evidenziato che il quadro normativo attuale non presenta elementi che possano costituire la base giuridica per sostenere un diritto di accesso dei MVNO alle reti degli operatori mobili. Le reti mobili, inoltre, non possono essere qualificate come "*essential facilities*", quindi non rientrano tra quelle infrastrutture per le quali può essere imposto un obbligo di accesso.

Inoltre, l'ammissione di tali operatori al *roaming* nazionale, misura asimmetrica a favore dei nuovi entranti caratterizzata dall'elemento della temporaneità, significherebbe vanificare l'obiettivo stesso di tale misura come elemento pro-concorrenziale atto a gestire le asimmetrie esistenti nella fase di realizzazione di una infrastruttura proprietaria.

È stata da più parti sottolineata l'esigenza che il tema della regolamentazione dell'accesso alle reti radiomobili venga affrontato a livello nazionale in maniera coerente agli sviluppi ed alle indicazioni date in sede comunitaria, tenendo presente che soluzioni unilaterali possono portare distorsioni concorrenziali di grave entità. A tale proposito, è stata ribadita l'importanza del rispetto del principio di reciprocità riguardo alle misure adottate e agli obblighi imposti, sia a livello di Unione europea che di Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

È stato inoltre ricordato che la Commissione europea, al fine di promuovere l'armonizzazione dei mercati, nella recente proposta di direttiva sul nuovo quadro regolamentare comunitario, individua specifiche pro-

cedure di analisi dei mercati alle quali le Autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero attenersi qualora decidano di imporre/rimuovere obblighi in capo alle imprese di settore.

Sulla base di analisi comparate, diversi operatori mobili hanno infine fatto notare che nessun paese europeo ha previsto per via regolamentare l'obbligo di accesso alle reti mobili, e di converso il diritto all'accesso da parte di operatori terzi.

Alcuni operatori di rete fissa ritengono invece che la figura dell'Operatore Virtuale di Rete Mobile è ammissibile ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997, che prevede una specifica "licenza individuale per comunicazioni mobili e personali".

Per quanto riguarda l'accesso alle reti, secondo alcuni operatori fissi i servizi richiesti dai MVNO sono assimilabili ai servizi di interconnessione e rientrano quindi nella disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 318/97, articolo 4, e dal decreto ministeriale 23 aprile 1998; secondo altri, tali servizi rientrano invece nell'accesso speciale, regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 318/97, articolo 5. In questo secondo caso, l'obbligo di soddisfare la richiesta esiste solo in capo agli operatori notificati SMP.

b) Commentare quali misure regolamentari si ritengono necessarie

Gli operatori di rete mobile sono generalmente orientati a ritenere che le condizioni di accesso alle reti mobili non possano essere soggette ad interventi regolamentari *ex ante*, ma debbano essere lasciate alla libertà negoziale delle parti. È stato infatti evidenziato il principio secondo il quale le regole *ex ante* trovano una giustificazione solo nei casi in cui "l'applicazione di regole *ex post* e delle norme sulla concorrenza non permettono di raggiungere il risultato desiderato in un arco di tempo breve" e "in presenza di imprese che hanno finanziato le proprie infrastrutture grazie a diritti speciali ed esclusivi, di forti barriere all'ingresso del mercato o di integrazioni verticali limitative della concorrenza". La figura dell'MVNO potrebbe essere ipotizzata tra un certo numero di anni, qualora si verifici che il mercato non ha dato luogo ad uno scenario competitivo soddisfacente, a fronte di un adeguamento del regime delle licenze e sempre in termini di negoziazione commerciale tra le parti. In particolare dovrebbe essere realizzata una adeguata analisi del mercato che evidenzi la cosiddetta "market failure".

Alcuni operatori hanno fatto riferimento ai poteri di intervento dell'Autorità nazionale di regolamentazione nella fase di risoluzione delle controversie e auspicato un suo ruolo di "riequilibratore" dei mercati.

La necessità di un intervento regolamentare *ex ante*, che definisca puntualmente gli obblighi delle parti, è invece largamente sostenuta dagli operatori di rete fissa; in particolare, si ritiene che debbano essere definiti per via regolamentare l'obbligo di fornire l'accesso in capo agli operatori notificati SMP e le condizioni economiche di fornitura di tale accesso. Anche gli operatori non notificati dovrebbero essere obbligati a fornire l'accesso, sebbene su basi commerciali.

Per quanto riguarda le ulteriori figure del *Service Provider* e del *Reseller* (o *Air Time Reseller*) la maggior parte dei rispondenti ha ritenuto che non fossero necessari particolari interventi regolatori, nella misura in cui tali soggetti dispongano degli opportuni titoli autorizzatori già previsti. Per quanto riguarda invece l'accesso di tali soggetti alle reti mobili, gli operatori mobili hanno ritenuto, coerentemente con l'impostazione data nei riguardi del MVNO, che non debba essere prevista alcuna forma di obbligo; la maggior parte degli operatori di rete fissa e le associazioni di categoria ritengono invece che questo debba essere in qualche modo favorito dall'Autorità.

Per quanto riguarda invece la figura del fornitore di accesso indiretto (*Indirect Access Provider*) molti rispondenti fra cui gli operatori mobili evidenziano che tale figura dovrebbe essere ammessa solo mediante uno specifico atto normativo, tale atto viene ritenuto controproducente da parte degli operatori mobili, i quali ritengono che il mercato dei sistemi radiomobili sia già sufficientemente competitivo.

Un rispondente in particolare ha sostenuto la necessità, da parte dell'Autorità, di un provvedimento almeno ricognitivo, che chiarisca la lettura del quadro normativo vigente al fine facilitare l'individuazione dei titoli autorizzatori e del complesso di diritti/obblighi per le figure in esame.

Un altro rispondente ha anche sottolineato l'esigenza, per i *Service Provider* che mettono il proprio marchio sulla SIM, di assolvimento di obblighi in termini di responsabilità e qualità di servizio. Alcuni rispondenti, operatori di rete fissa, hanno infine sottolineato che per un effettivo sviluppo degli MVNO dovrebbe essere necessario estendere anche ad essi la misura di portabilità del numero mobile.

c) Indicare quali dovrebbero essere le procedure di assegnazione dei codici MNC

La maggior parte degli operatori di rete mobile ha ritenuto prematuro affrontare il tema.

Secondo alcuni operatori di rete fissa, gli MVNO devono essere assegnati di codici MNC dal momento in cui abbiano la titolarità ad emettere SIM card. Si ritiene possibile ipotizzare la condivisione del codice MNC tra più operatori virtuali, al fine di ottimizzarne l'uso.

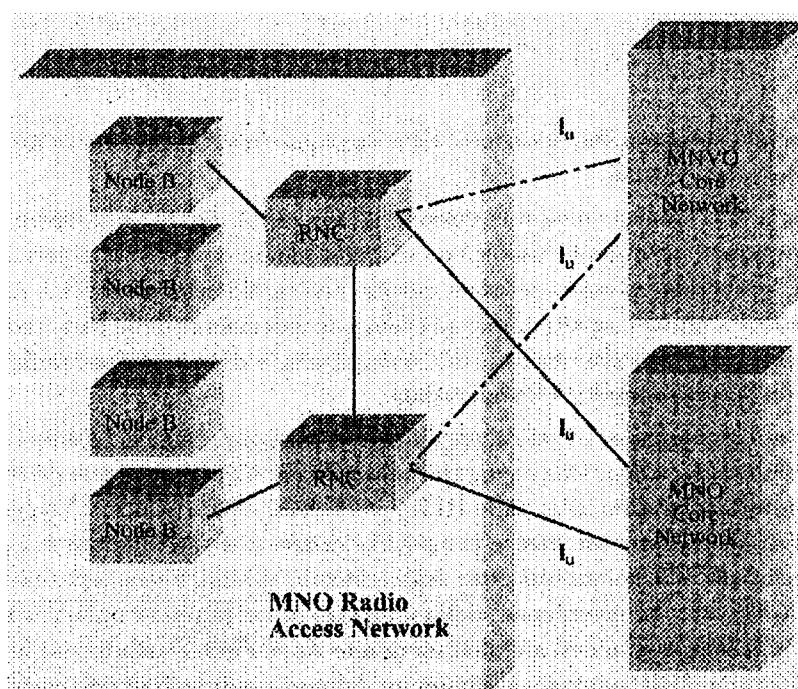
Un rispondente ha indicato la possibilità per l'Amministrazione di rientrare in possesso del codice qualora non utilizzato entro un certo periodo di tempo.

4. Condizioni tecniche ed economiche dell'offerta

a) Nel caso in cui, al precedente paragrafo 3, il rispondente si sia espresso in favore di un intervento regolamentare "ex-ante" [lettera b), punto 2)] specificare quali condizioni tecniche ed economiche e tipologia dell'offerta dei servizi dovrebbero essere previste da parte dei gestori di rete mobile nei confronti dei MVNO.

Alcune delle parti intervenute hanno segnalato, relativamente alle condizioni tecniche offerte ai MVNO da parte dei gestori di rete mobile le funzioni di segnalazione e di controllo attive tra la stazione mobile e la rete di accesso siano dipendenti dalla tecnologia radio, mentre quelle attive tra la stazione mobile e la *core network* sono indipendenti dalla tecnologia radio (rimangono le stesse, qualunque sia la tecnica di accesso utilizzata). L'unicità dell'interfaccia tra la rete di accesso e la *core network* soddisferebbe in tal modo le esigenze di apertura e di completa flessibilità, in funzione della varietà delle soluzioni radio e di rete, nonché delle relative esigenze di compatibilità. Tale struttura renderebbe possibile, in questa visione, un'integrazione della tratta radio con una molteplicità di *core network* attraverso un'interfaccia *standard*. In tal modo la distribuzione dell'intelligenza potrebbe essere diffusa su più reti, lasciando all'operatore mobile il controllo della mobilità a livello radio ed alle *core network* (dello stesso operatore e di tutti i MVNO) le funzioni di controllo più elevato, nonché quelle di definizione dei servizi. Si ritiene quindi, secondo questa interpretazione, che il MVNO possa interfacciarsi direttamente alla struttura d'accesso dell'operatore di rete mobile (MNO, *Mobile Network Operator*), realizzando una struttura di rete di *backbone* equivalente ed alternativa a quella del MNO, come descritto nella figura seguente.

Esempio di architettura di rete (3G)



Lo schema descritto di interconnessione è naturalmente uno dei possibili; le altre possibilità ricadono nella tradizionale interconnessione attraverso i GMSC (impianti di commutazione *gateway*), come negli schemi della letteratura in materia relativi alle reti GSM.

b) Commentare i possibili vincoli tecnici all'introduzione dei MVNO nel mercato nazionale italiano, considerando la disponibilità di frequenze per i sistemi di seconda e terza generazione e la presenza di operatori di rete in *roaming* nazionale ed internazionale.

e

c) Commentare i possibili effetti dell'introduzione dei MVNO sulla qualità dei servizi resi agli utenti finali.

(posizione a favore)

Per alcune parti, l'aumento di traffico complessivo generato dalla presenza degli MVNO non può essere visto come portatore di degrado della qualità dei servizi resi, per quanto attiene ai sistemi di terza generazione. Le caratteristiche del sistema UMTS (basate sulla tecnica di accesso CDMA) sono, infatti, tali da non prevedere una limitazione prestabilita delle risorse. A differenza dei sistemi di prima e seconda generazione in cui il numero di canali disponibili per ogni cella dipende dal numero di portanti o dal numero di *time slot*, nei sistemi UMTS ogni qualvolta si accetta una nuova chiamata la qualità di tutti gli utenti presenti nel sistema viene riadattata. È quindi possibile accettare nuove chiamate in una certa area fino a quando il livello dell'interferenza è tale da garantire il requisito di qualità desiderato. Questa caratteristica autoadattativa dei sistemi UMTS consentirebbe di offrire servizi agli utenti presenti in una certa area in modo indipendente dal numero di operatori presenti, poiché non è necessario un'allocatione a priori delle risorse.

La presenza di MVNO sarebbe fonte di introiti per l'operatore assegnatario delle frequenze, il quale sarebbe nelle condizioni di poter disporre di tali maggiori ricavi al fine di ampliare la propria rete per far fronte, ove necessario, alle maggiori esigenze che si dovessero manifestare.

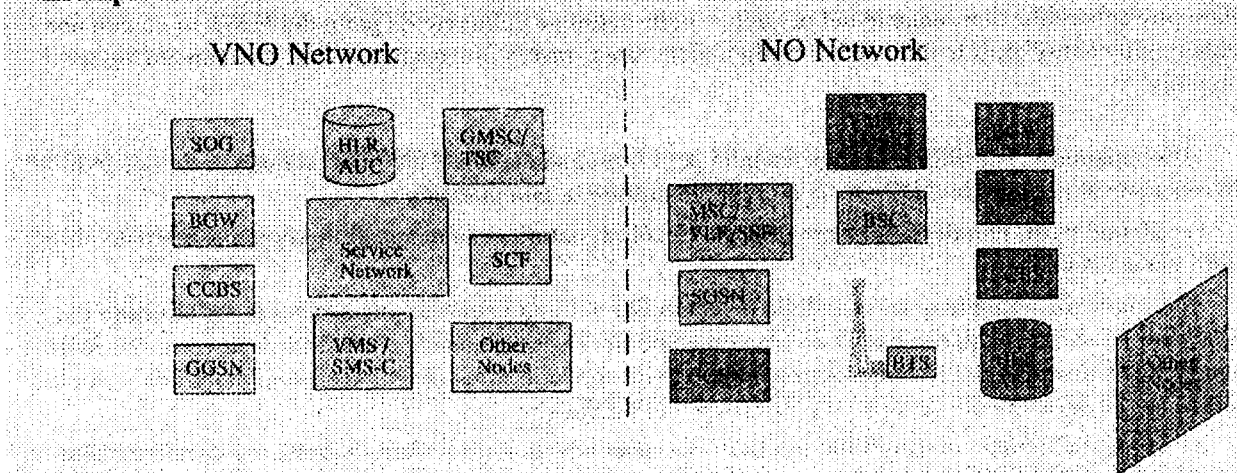
Un rispondente in particolare ha sottolineato il fatto che nei prossimi 7-8 anni dovrebbero essere disponibili le ulteriori frequenze che la recente conferenza WRC2000 ha deciso di ripartire per i sistemi di terza generazione (fino ad un massimo di 160 MHz), e ciò dovrebbe favorire l'accesso, con gli stessi termini temporali, dei MVNO sulle reti 3G.

(posizione contraria)

Gli operatori mobili ritengono l'assegnazione delle frequenze insufficiente a garantire la qualità del servizio in presenza di operatori virtuali.

Inoltre affermano che l'integrazione e la convivenza tra reti di MVNO e di operatore di rete mobile (MNO) può presentare aspetti di difficile risoluzione nel momento in cui dovessero essere regolamentati. In merito all'architettura di rete, ad esempio, possono esistere diverse tipologie di MVNO. Alcuni operatori virtuali potranno provvedere a tutti gli aspetti di rete ad eccezione unicamente della parte radio, mentre altri potranno affidarsi in misura massima alle strutture di commutazione e di trasmissione della rete ospitante, per concentrarsi sull'esercizio del controllo delle operazioni.

In questo contesto, è possibile, a titolo esemplificativo, ipotizzare due casi estremi di struttura di rete che un MVNO può mettere in campo. Una configurazione minima, è quella che prevede da parte di un MVNO unicamente il controllo in proprio della parte HLR e un *Gateway MSC* (GMSC). Una configurazione massima, quella riportata in figura, prevede invece la messa in campo di un'architettura di rete completa di *service network* (comprensivo di SCF, documentazione degli addebiti, sistemi di *service provisioning*, *customer care e billing system*, GGSN, etc.) La complessità della integrazione tra le reti di un MVNO e MNO è inversamente proporzionale alla complessità dell'architettura di rete del MVNO. È infatti possibile affermare che la dipendenza di un MVNO dal MNO aumenta al diminuire del numero di nodi di rete messi in campo.

Esempio di schema di rete MVNO e MNO

SOG = Service Order Gateway (Service provisioning mediation device)

BGW = Billing Gateway (Billing mediation device)

CCBS = Customer Care & Billing System

SCF = Service Centre Function

VNO = Virtual Network Operator

NO = Network Operator

Nel caso di un MVNO che si doti di una rete completa, con conseguente minima dipendenza dal MNO, è possibile comunque prevedere, secondo alcune parti, l'insorgere delle seguenti problematiche:

- problematicità nello sviluppo di alcuni servizi legati alla localizzazione dell'utente;
- difficoltà da parte del MVNO di gestire con rapidità ed efficienza eventuali sofferenze nella qualità del servizio reso all'utente;
- difficoltà da parte del MVNO nell'introdurre servizi innovativi sul mercato.

I servizi legati alla localizzazione dell'utente sono ritenuti tra i più interessanti dal punto di vista delle potenzialità di mercato. Per questo tipo di servizi sono prevedibili difficoltà di integrazione tra i nuovi sistemi di gestione delle informazioni di localizzazione (*Mobile Positioning Center*), connessi e integrati con la rete radio, ed un contesto di origine del servizio diverso. Inoltre, occorre considerare la complessità delle procedure di aggiornamento dei *database* del MVNO che contengono le informazioni utili alla localizzazione dell'utenza al variare della configurazione della rete di accesso del MNO.

Allo stesso tempo è possibile prevedere l'insorgere di difficoltà da parte del MVNO nella gestione rapida ed efficiente di eventuali sofferenze nella qualità del servizio reso all'utente dovute alla prevedibile complessità da parte dell'MVNO nel definire e far rispettare un accordo di *Service Level Agreement*.

Per quanto riguarda l'introduzione sul mercato da parte del MVNO di servizi innovativi che richiedano una modifica o estensione della rete del MNO è opportuno ricordare che, all'interno dell'organizzazione di un operatore, la gestione della propria rete, il *service provisioning* e lo sviluppo dei servizi avviene in modo coordinato e focalizzato su un unico obiettivo comune, il "*time to market*", realizzato ottimizzando qualità del servizio e costi. Nel caso di un MVNO ospitato dalla rete di un MNO che volesse lanciare un nuovo servizio, questa omogeneità di intenti e di strutture viene a mancare, con inevitabili conseguenze sulla sua capacità complessiva di "*time to market*". Se il servizio richiede particolari implementazioni di rete non previste dal *business plan* del MNO, il lancio di tali servizi diviene addirittura impossibile, a meno di una improbabile comunicazione preventiva dei propri piani strategici di *marketing* da parte del MVNO al MNO, uno scenario quanto mai improbabile in un quadro di concorrenza tra MNO e MVNO. Tali problematiche risulterebbero addirittura amplificate nel caso di un MVNO che intendesse dotarsi di una configurazione di rete minima.

Alla luce di quanto esposto, per talune parti appare quindi alquanto difficile per un MVNO l'introduzione di quei servizi innovativi che dovrebbero differenziarli dai MNO e determinarne il successo sul mercato. A meno di non relegare il MNO a una funzione di *carrier*, con l'obbligo di sviluppare e coordinare i propri *business plan* con quelli degli operatori ospitati sulla propria rete.

Alcuni rispondenti infine hanno sottolineato che l'introduzione del fornitore di accesso indiretto in particolare provocherebbe diseconomie nel progetto e nello sviluppo della rete da parte dei MNO, in quanto non sarebbero più controllabili le direttrici di traffico della *core network*, provocando quindi un aumento dei costi complessivi.

d) Commentare i possibili vincoli economici per l'introduzione dei MVNO nel mercato nazionale italiano in relazione al numero dei MVNO che potrebbero entrare in tale mercato.

Per alcune parti, non devono essere imposti vincoli di natura economica all'ingresso nel mercato oltre a quelli già esistenti.

Altre parti ricordano la questione della disponibilità delle frequenze, e in particolare sottolineano l'attenzione per i tempi e i modi con cui il Governo prenderà in considerazione la possibilità di liberare i 30 MHz in banda 1800, destinati dal Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) ai sistemi mobili di seconda generazione, ma attualmente occupati dal Ministero della difesa.

Alla luce dell'attuale disponibilità tali parti ritengono che le risorse siano esaurite indipendentemente dall'imposizione di vincoli economici.

Alcuni rispondenti, operatori di rete fissa, ritengono che, analogamente a quanto avvenuto nel mercato della telefonia fissa, non sia necessario fissare vincoli a priori, in particolare per quanto attiene al numero dei possibili MVNO, ma sia più opportuno lasciare che il mercato determini autonomamente le regole del gioco.

e) Commentare le condizioni tecniche ed economiche cui dovrebbero essere sottoposti gli eventuali MVNO autorizzati in altri paesi della Comunità.

Numerosi rispondenti hanno segnalato l'assoluta importanza della reciprocità di trattamento tra i diversi Stati membri, sostenendo che l'eventuale introduzione degli MVNO dovrebbe avvenire su base armonizzata e secondo precise regole a livello comunitario per evitare fenomeni distorsivi dovuti ad asimmetrie regolamentari fra Stati membri.

ALLEGATO

ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO RISPOSTO ALLA CONSULTAZIONE

Acea - Telefonica
Albacom
AIIP (Associazione Italiana Internet Providers)
Andala
Blixer
Blu Telecomunicazioni
Colt Telecom
Dix.it
Ericsson Telecomunicazioni
Grapes
Lombardia.com (assieme a @dria.com, Serena.com, Noicom, peppER.com, Teti, Tibercom, King Com)
MCI Worldcom
Omnitel
Spal
Swisscom
Tele2
Telecom Italia
Telecom Italia Mobile
Tiscali
Welcome Italia
Wind

DELIBERA n. 712/00/CONS del 31 ottobre 2000

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla parità di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara

Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 31 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98 ed, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 - "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR - "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

Viste le determinazioni adottate dal Consiglio nelle riunioni del 5 luglio e del 13 luglio 2000 in merito l'attuazione del principio di parità di trattamento interno-esterno e ai criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili alla definizione di due specifici procedimenti intesi a regolamentare la disciplina sulla parità di trattamento interna ed esterna e i criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara;

Considerato che, in particolare, l'Autorità intende acquisire elementi conoscitivi relativamente alla verifica degli strumenti e delle disposizioni contabili utilizzati o utilizzabili nell'applicazione del principio della parità di trattamento;

Ritenuto che il principio di parità di trattamento interno ed esterno è sotteso ai criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara, l'Autorità intende indire la presente consultazione in forma congiunta;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle condizioni relative alla disciplina sulla parità di trattamento interna ed esterna e sui criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*

4. È altresì disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE UNA INDAGINE CONOSCITIVA DELLA DISCIPLINA SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO INTERNA ED ESTERNA E SUI CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AI FINI REGOLAMENTARI DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA NELLE PROCEDURE DI GARA

Documento per la consultazione

L'Autorità nell'ambito delle istruttorie sul rispetto della parità di trattamento interna ed esterna e sui criteri relativi alla presentazione di offerte in gare pubbliche, ovvero della verifica del rispetto della parità di condizioni praticate dagli operatori notificati come aventi notevole potere di mercato nei vari mercati della comunicazione, in particolare tra comparti aziendali interni destinati al funzionamento della rete e alla produzione di servizi intermedi e comparti aziendali destinati alla offerta e commercializzazione dei servizi finali nel quadro concorrenziale generale, comparati con l'offerta a operatori in concorrenza con l'operatore notificato dei servizi intermedi prodotti dai propri comparti aziendali destinati al funzionamento della rete e alla produzione di servizi intermedi, intende acquisire elementi conoscitivi tramite pubblica consultazione.

L'Autorità inoltre intende, nell'ambito dell'istruttoria sul tema, acquisire elementi utili a comprendere a quali condizioni di autorizzazione e verifica dovrebbero essere soggette le offerte presentate da operatori, notificati e non, nella presentazione, in occasione di offerte a "grandi clienti", di condizioni tecnico-economiche particolarmente vantaggiose comparate con le offerte commerciali normalmente disponibili a tutta l'utenza. Nel caso di operatori notificati tale verifica ha una connessione logica con il principio e le condizioni di parità di trattamento interno ed esterno. Alla relazione tra parità di trattamento e offerte sconto è dedicata una parte della presente consultazione.

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa, invita

- i soggetti licenziatari;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di tlc;
- le associazioni portatrici di interessi pubblici;
- altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulla disciplina delle parità di trattamento interna ed esterna", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Regolamentazione
Centro Direzionale - Is. B5 - "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente:

1. Il principio della parità di trattamento e la sua rilevanza ai fini dello sviluppo di un mercato competitivo

Il principio della parità di trattamento è uno dei principi cardine della disciplina comunitaria: esso fa infatti parte dei principi armonizzati in campo tariffario, di cui all'allegato 2 della direttiva 90/387/CE sulla fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni.

Tale principio, che rappresenta un'applicazione particolare del più generale principio di non discriminazione, è espressamente richiamato nelle direttive relative all'offerta di servizi intermedi, specificamente la direttiva 92/44/CE sulla fornitura di linee affittate e la direttiva 97/33/CE sull'interconnessione.

La non discriminazione, in questo caso, riguarda una tipologia di servizi ben precisa, ovvero la fornitura di servizi intermedi. Questo fenomeno è particolarmente rilevante nel caso di operatori verticalmente integrati.

L'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento rappresenta la garanzia per gli operatori concorrenti dell'operatore notificato con notevole forza di mercato di potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che tale operatore riserva alle proprie divisioni commerciali, società controllate e collegate.

Per avere un mercato effettivamente concorrenziale è indispensabile garantire condizioni eque e non discriminatorie a tutti i partecipanti, al fine di accrescere la disponibilità di offerte al consumatore finale da parte di imprese in competizione. La non discriminazione, in particolare, deve aversi tra le offerte che le divisioni aziendali in carico della rete dell'operatore notificato possono fare alle divisioni commerciali del medesimo operatore e le offerte che le divisioni aziendali in carico della rete possono fare agli altri operatori licenziatari.

La garanzia di applicazione del principio di parità di trattamento rappresenta pertanto un elemento essenziale per lo sviluppo di un mercato competitivo.

Qualora tale principio non risulti correttamente applicato ne deriva un danno agli operatori concorrenti dell'operatore notificato e, in ultima istanza, ai clienti finali.

È quindi essenziale potere valutare con adeguatezza l'effettiva applicazione di tale principio.

Nell'effettuare tale valutazione è opportuno tenere conto dell'evoluzione dell'offerta nel mercato dei servizi finali, al fine di garantire che gli strumenti utilizzati dal regolatore per verificare l'effettivo rispetto del principio di parità di trattamento siano adeguati rispetto allo sviluppo delle modalità di offerta dei servizi finali. La finalità del principio di parità di trattamento consiste infatti nel fornire la garanzia di un'equa concorrenza sul mercato dei servizi finali.

Gli strumenti oggi utilizzati dal regolatore, la separazione contabile e l'orientamento al costo, permettono di individuare le diverse componenti di costo che contribuiscono a definire i costi dei servizi intermedi e dei servizi finali e di valutarne il costo unitario. A partire da tali elementi il regolatore può verificare:

- composizione dell'offerta di servizi destinata alle divisioni commerciali, società controllate e collegate dell'operatore notificato, rispetto a quella dell'offerta destinata ad operatori concorrenti;

– l'eguaglianza dei prezzi applicati per i medesimi servizi.

Laddove tali verifiche siano effettuate con esito positivo, la parità di trattamento dovrebbe risultare garantita.

Un aspetto metodologico di rilievo per la verifica del rispetto del principio della parità di trattamento è rappresentato dal confronto tra *retail* e *wholesale*, nel senso che differenti strutture dell'offerta di servizi finali rispetto all'offerta di servizi intermedi possono generare notevoli complessità nella valutazione dell'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento. In alcuni casi la verifica di tale principio attraverso gli strumenti esistenti può condurre di fatto a limitare le modalità di offerta ammissibili per i servizi finali, a causa della difficoltà a verificare l'effettiva parità di trattamento.

Da tali osservazioni può conseguire la necessità di un aggiornamento degli strumenti utilizzati dal regolatore.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si intendono affrontare le questioni relative alle modalità di verifica della parità di trattamento, alle esigenze di trasparenza verso il mercato ed al rapporto tra il principio della parità di trattamento e l'offerta dei servizi finali.

2. La verifica della parità di trattamento

Si richiedono commenti e risposte alle seguenti domande:

1. In che misura la verifica della corretta implementazione della separazione contabile e dell'orientamento al costo da parte dell'operatore notificato garantiscono l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento (qualora si ritenga tale verifica non sufficiente, si prega di evidenziarne le ragioni e di indicare quali ulteriori verifiche si ritengono necessarie, indicando eventualmente gli strumenti che si ritengono utili a tal fine)

2. Quali metodologie di verifica dell'orientamento al costo dei prezzi dei servizi intermedi forniti dagli operatori notificati è preferibile impiegare alla luce delle esperienze europee e nazionali. In particolare, quale fra i diversi modelli di contabilità dei costi (storici, correnti, incrementali di lungo periodo) si ritiene maggiormente appropriato al fine del corretto orientamento al costo dei servizi offerti dall'operatore notificato

3. Si ritiene che i criteri di separazione contabile definiti nella raccomandazione 98/322/EC dell'8 aprile 1998 siano sufficienti a garantire una trasparente descrizione delle diverse attività di un operatore notificato (qualora la risposta sia negativa, motivare ed eventualmente proporre ulteriori suddivisioni che dovrebbero essere imposte dall'Autorità).

4. Esistono, a vs. avviso, casi in cui la verifica della separazione contabile e dell'orientamento al costo (indipendentemente dagli strumenti utilizzati per tali verifiche) non sono sufficienti a garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento. Qualora tali casi esistano, si prega di illustrarli, con esempi teorici o reali, e di indicare quali altre misure siano necessarie al fine di garantire l'effettiva applicazione di tale principio.

5. Altre osservazioni sulle modalità di verifica della parità di trattamento.

3. Parità di trattamento in termini di trasparenza delle informazioni contabili e accordi fra divisioni dell'operatore notificato

1. Con riferimento agli obblighi di separazione contabile e alla necessaria attività di attribuzione dei costi ai diversi aggregati regolatori, quale livello informativo è ritenuto compatibile con l'esigenza di verificare la parità di trattamento interno/esterno. Distinguere tra le informazioni necessarie all'Autorità e quanto si ritiene debba essere reso accessibile agli operatori e al pubblico.

2. Con riferimento alla documentazione dei trasferimenti di servizi tra le unità dell'operatore notificato, quali procedure minime sono ritenute necessarie per evidenziare i flussi interni e garantire una corretta alimentazione dei bilanci separati.

3. Quali elementi si ritiene debbano essere contenuti nelle clausole riguardanti i contenuti tecnici e commerciali degli accordi di interconnessione fra divisioni operative e società controllate e collegate dell'operatore notificato.